

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGREGATI DI SPESA	CAPITOLI	DATI FINANZIARI DI COMPETENZA			DATI ECONOMICI		
		ANNO 1992	ANNO 1993	VAR. % 92/3	ANNO 1992	ANNO 1993	VAR. % 93/92
- Spese per il servizio di mensa e per il trasporto del personale	CAP. 10433	20.061	20.979	4,6	20.061	20.979	4,6
TOTALE		20.061	20.979	4,6	20.061	20.979	4,6
- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica e infermità per causa di servizio	CAP. 10684	738	323	-56,2	738	323	-56,2
TOTALE		738	323	-56,2	738	323	-56,2
- Spese per visite mediche di controllo (DL 463/83 e Legge 638/83)	CAP. 10438	33.768	38.413	13,8	33.768	38.413	13,8
TOTALE		33.768	38.413	13,8	33.768	38.413	13,8
TOTALE SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI		1.616.103	1.508.283	-6,7	1.540.195	1.554.860	1,0
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE E LE COMMISSIONI							
- Presidenza, Consiglio d'Amministrazione, Comitato esecutivo, Comitati speciali, Comitati regionali e provinciali, altre Commissioni e Comitati centrali e periferici	CAP. 10101 CAP. 10102 CAP. 10104 CAP. 10105 CAP. 10107 CAP. 10407	13.214	11.830	-10,5	13.214	11.830	-10,5
- Collegio dei Sindaci	CAP. 10103 CAP. 10106	1.172	1.316	12,3	1.172	1.316	12,3
TOTALE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE E LE COMMISSIONI ..		14.386	13.146	-8,6	14.386	13.146	-8,6
ALTRI ONERI DI FUNZIONAMENTO							
- Spese legali connesse al recupero di contributi, concessione di prestazioni e altre controversie	CAP. 11001 CAP. 11003 CAP. 11004 CAP. 11009	69.051	73.733	6,8	69.051	73.733	6,8
da riportare		69.051	73.733		69.051	73.733	

[illegible]

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (RENDICONTO 1993)

GESTIONI	TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE	RECUPERI DI SPESE DI AMM.NE	RESIDUI INSUSSISTENTI	TOTALE SPESE DI AMM. AL NETTO DEI RECUPERI E RESIDUI
FONDO PENSIONI LAV. DIPENDENTI	2.165.298.683.169	36.152.633.632	18.488.431.113	2.110.657.618.424
GEST. TRATT. PERS. ENTI PUBBL. CREDITO	2.283.426.000	16.861.000	30.314.000	2.236.251.000
GEST. CONTR. E PRESTAZ. CD/CM	327.536.496.754	4.756.080.000	2.937.831.000	319.842.585.754
GEST. CONTR. E PRESTAZ. ARTIGIANI	202.927.263.838	2.315.235.000	1.952.198.000	198.659.830.838
GEST. CONTR. E PRESTAZ. COMMERC.	171.976.871.254	2.119.514.000	1.701.162.000	168.156.0195.254
FONDO PREV. PERS. TRASPORTI	30.775.138.025	383.933.000	387.727.000	30.003.478.025
GEST. IMMOBILI	479.215.940	—	—	479.215.940
FONDO PREV. PERS. TELEFONI	8.670.784.523	74.731.000	109.548.000	8.486.505.523
FONDO PREV. PERS. IMP. CONSUMO	2.783.761.606	26.456.000	33.698.000	2.723.607.606
FONDO PREV. PERS. ENEL E AZ. PRIV.	14.578.815.519	140.862.000	198.149.000	14.239.804.519
FONDO PREV. PERS. VOLO	1.316.358.936	20.466.000	15.167.000	1.280.725.936
GEST. SPEC. PREV. MINATORI	1.381.420.197	10.999.000	10.769.000	1.359.652.197
FONDO INTEGR. PERS. AZIENDE GAS	21.021.164.674	17.924.000	26.463.000	1.976.777.674
GEST. IMMOBILI	212.984.862	—	—	212.984.862
GEST. MOBILIARE	10.223	—	—	10.223
FONDO PREV. PERS. ESATT.	—	—	—	—
- F.DO SPEC.	3.448.095.067	31.002.000	48.247.000	3.368.846.067
- PR. CAPIT.	1.939.979.911	16.384.000	21.886.000	1.901.709.911
GEST. SPEC. TRATT. PENS. E DISCIOLTI	3.750.594.946	26.995.000	32.576.000	3.691.023.946
FONDO PREV. PERS. P. GENOVA-TRIESTE	157.076.000	413.000	1.416.000	155.247.000
FONDO PREV. ISCRIZ. COLLETTIVE	264.169.000	1.476.000	2.049.000	260.644.000
GEST. SPEC. MUTUALITA' PENS. CASAL.	474.102.290	16.216.000	3.851.000	454.035.290
FONDO PREV. CLERO E CULTI DIV.	2.229.939.000	22.337.000	30.771.000	2.176.831.000
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE I. V.	2.352.739.000	26.583.000	18.269.000	2.307.887.000
FONDI VARI:	—	—	—	—
- ISES	152.716.000	1.187.000	1.940.000	149.589.000
- INCIS	202.716.000	1.395.000	2.317.000	199.004.000
- IACP	92.708.000	929.000	1.487.000	90.292.000
- Cassa unica assegni familiari	211.589.155.874	2.523.820.000	1.757.307.000	207.308.028.874
- C.I.G. operai dell'edilizia	11.315.451.575	105.424.000	95.422.000	11.114.605.575
- C.I.G. op. edil. sett. lapideo ind.	937.602.943	7.658.000	7.717.000	922.227.943
- C.I.G. op. edil. sett. lapideo art.	399.802.908	2.198.000	3.181.000	394.423.908
- C.I.G. operai dell'industria	33.653.483.752	379.953.000	319.953.000	32.953.865.752
- C.I. salari op. imp. agricole	27.056.201.354	137.037.000	211.494.000	26.707.670.354
- Fondo rimp. lav. extracom. L. 943/86	312.078.269	1.671.000	2.641.000	307.766.269
- Ass. obblig. DS involontaria	161.505.988.440	3.075.105.000	1.323.197.000	157.107.686.440
- Gest. F.do gar. tratt. fine rapp.	3.551.002.593	144.124.000	31.153.000	3.375.725.593
- Gest. prest. econ. temp. ex EE. dis.	305.079.498.904	2.399.811.567	2.461.846.000	300.217.841.337
- Cassa imp. rich. armi - agricolt.	2.779.000	14.000	21.000	2.744.000
- Cassa imp. rich. armi - commercio	2.779.000	14.000	21.000	2.744.000
- Cassa imp. rich. armi - credito, as.	2.792.000	14.000	22.000	2.756.000
- Cassa imp. rich. armi industria	19.916.000	38.000	158.000	19.720.000
- Cassa rich. armi - prof. art.	1.853.000	9.000	14.000	1.830.000
- Assic. obblig. contro la TBC	77.732.132.166	666.089.000	624.863.000	76.441.180.166
GEST. IMMOBILI	28.724.932	—	—	28.724.932
GEST. EROG. TRATT. SPEC. DS - front.ri	145.661.000	1.386.000	2.481.000	141.794.000
FONDO EDUCAZ. ORFANI PERS. INPS	31.693.000	160.000	247.000	31.286.000
GIAS:	—	—	—	—
- Erogazioni pensionistiche	109.112.615.288	1.315.505.000	888.630.000	106.908.480.288
- Erogaz. mantenimento salario	67.320.995.092	391.711.000	442.405.000	66.486.879.092
- Erogaz. trattamenti famiglia	134.553.000	249.000	1.047.000	133.257.000
- Sgravi oneri sociali e al. agev.	50.869.097.000	214.521.000	345.338.000	50.309.238.000
- Interventi diversi	99.338.000	503.000	773.000	98.062.000
GEST. RISC. CONT. SERV. SAN. NAZ.	—	—	—	—
- ASR	321.729.591.583	3.388.024.000	2.423.246.000	315.918.321.583
- GMR	40.454.732.000	807.339.000	601.308.000	39.046.085.000
- GMS	244.804.000	6.107.959	5.255.000	233.441.041
GES. C/ TERZI	—	—	—	—
- ex ENAOI	1.520.220.601	41.172.000	13.431.000	1.465.617.601
- ex GESCAL	19.324.501.417	425.062.000	170.668.000	18.728.771.417
- Asili nido	1.586.937.251	34.577.000	13.227.000	1.539.133.251
- Fondo rotaz. prog. sp.	4.735.736.819	105.191.000	37.779.000	4.592.766.819
- Stab. termali in gest. diretta	574.058.000	5.955.000	12.280.000	555.823.000
- Stab. termali in convenzione	2.555.754.000	12.924.000	19.879.000	2.522.951.000
- Casa di riposo di Camogli	263.057.000	1.135.000	2.098.000	259.824.000
- Gest. inv. patrim. immobili	6.285.155.266	29.770.000	54.791.000	6.200.594.266
- Gest. inv. patrim. mobili	1.564.761.777	7.913.000	12.171.000	1.544.677.777
TOTALE GENERALE	4.409.051.735.538	62.412.796.158	37.942.042.113	4.308.696.897.267

PAGINA BIANCA

NORMATIVA ANNO 1993

PAGINA BIANCA

Di seguito sono riportati i principali provvedimenti legislativi che hanno prodotto effetti sulla gestione dell'I.N.P.S. per l'anno 1993.

Decreto legge 19 settembre 1992, n.384, convertito in legge 14 novembre 1992, n.438.

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

I principali effetti per l'esercizio 1993 riguardano:

- la sospensione sino al 31 dicembre 1993 di ogni disposizione di legge, regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione del servizio di base ai singoli ordinamenti;

- la sospensione fino al 31 dicembre 1993 di ogni disposizione di legge, regolamento e di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato;

- il riferimento - per il calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti - sia al reddito dell'anno in corso, anziché a quello dell'anno precedente, sia alla totalità dei redditi di impresa;

- l'elevazione, da uno a cinque anni, del requisito minimo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime di convenzione internazionale;

- la modifica dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali;

- l'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva aggiuntiva, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge n. 67/88. Tale incremento si applica, comunque, a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato;

- l'elevazione del reddito minimo di riferimento per artigiani e commercianti in conseguenza della introduzione della "minimum tax";

- la rideterminazione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato per la copertura degli oneri non previdenziali, la cui quantificazione è stabilita con la legge finanziaria;

- l'aumento dello 0,10%, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993, dell'aliquota contributiva per le prestazioni del S.S.N. dovuta dai lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, che passa dallo 0,90 all'1% e l'aumento dello 0,40%, a partire dal 1° gennaio 1993, del contributo di solidarietà che viene portato dal 4,20% al 4,60%. Anche questo aumento riguarda la parte a carico del lavoratore (art. 6, comma 11).

Legge 23 Ottobre 1992, n. 421.

Delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza territoriale.

Prevede incisivi provvedimenti in materia di previdenza e sanità.

In particolare, per quanto riguarda la sanità, l'art. 1, punto i), attribuisce, dal 1° gennaio 1993, alle regioni ed alle province autonome i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi.

In materia di previdenza, l'art. 3 fissa principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi nell'emanazione dei provvedimenti per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il punto b) dell'art. 3 conferma i limiti di età eventualmente più elevati già

in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne; dà facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età, per un periodo massimo di un biennio, per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Inoltre, a decorrere dal 1993, è prevista la graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, del limite di età a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini e l'elevazione, anch'essa graduale, da 15 a 20 anni dei requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia.

Legge 28 dicembre 1992, n.500.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

- Disposizioni in materia di previdenza (art. 6).

L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/89, è complessivamente stabilito per l'anno 1993 in 1.500 miliardi, di cui 466 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

L'importo fissato dall'art. 21 della legge n. 67/88 per l'anno 1993, rideterminato in relazione all'art. 5 del decreto-legge n. 384/92, convertito dalla legge n. 438/92, resta, pertanto, stabilito in 13.785 miliardi ed assegnato per 10.314 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 705 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per 730 miliardi alla gestione artigiani, per 1.986 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per 2 miliardi alla gestione speciale minatori e per 48 miliardi all'ENPALS.

Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti in bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1993 in 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino alla concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.**

L'art. 11 prevede il versamento all'INPS, con separata documentazione, dei contributi assistenziali ed il loro successivo trasferimento alle regioni o alle provincie autonome in relazione al domicilio fiscale posseduto, al 1° gennaio di ciascun anno, dall'iscritto al S.S.N.. Il versamento o l'accreditamento dei sopracitati contributi è effettuato su appositi conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni.

Sono previste, inoltre, nuove modalità per il versamento da parte delle aziende dei suddetti contributi, i quali dovranno essere tenuti distinti da quelli previdenziali e denunciati con modelli diversi.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1993.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.**Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.3 della legge 22 ottobre 1992, n. 421.**

- In relazione alla delega di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, il decreto prevede l'elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia fino al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

L'elevazione è prevista in forma graduale, con effetto dal 1° gennaio 1994, in ragione di un anno ogni due anni, in modo da raggiungere i limiti di età a regime a far tempo dal 1° gennaio 2002.

- Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nella gestione dei lavoratori autonomi quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera, tuttavia, con gradualità in ragione di un anno ogni due a partire dal 1° gennaio 1993, in modo di pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001.

- Restano fermi i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai

superstiti. Sono escluse dalla nuova normativa alcune categorie di soggetti (art.2, comma 3).

- Sono previste sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabile. Le nuove disposizioni trovano applicazione per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992; quelle precedenti vengono calcolate secondo la vecchia normativa ed, infine, viene attuato con gradualità l'ampliamento dai 5 ai 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile.

Nel disciplinare la determinazione della retribuzione pensionabile per il periodo transitorio, il legislatore individua come data finale del periodo stesso il 31 dicembre 2001.

- Dal 1° gennaio 1993 sono previsti nuovi limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo del pensionato coniugato.

Le disposizioni contenute nel decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1993.

Decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.

Interventi urgenti nelle zone della Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Il decreto ha fissato le modalità di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in alcune zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1992.

Il decreto - stabilendo i criteri e le modalità di esonero dall'applicazione delle disposizioni concernenti la determinazione del contributo diretto lavorativo per gli esercenti attività di impresa - ha, per certi aspetti, limitato gli effetti attesi, in sede di valutazione previsionale, dall'introduzione della "Minimun tax".

Decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

- Dispone che le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni agli Istituti previdenziali (INPS, INAIL, SCAU) e ad altri Enti avvengano esclusivamente a mezzo di sportelli polifunzionali (art. 1);

- contempla l'istituzione del Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo (vigilanza integrata, art. 3);

- prevede agevolazioni (condono) per le domande di regolarizzazione contributiva tramite gli sportelli polifunzionali. L'operazione doveva terminare entro il 30 aprile 1993 (art. 4).

Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 settembre 1993 (D.L. n. 155/93 convertito con Legge n. 243/93) ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1993 (D.L. n. 380/93 reiterato dal D.L. n. 476/93 entrambi non convertiti). La scadenza è stata, poi, fissata al 31 marzo 1994 dalla legge n. 21/94 ed ancora prorogata al 31 luglio 1994 dal D.L. n. 257/94.

Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Regola la disciplina degli sgravi fino al 31 maggio 1993, riducendo lo sgravio generale dall'8,50 al 7,50 per cento. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 novembre 1993 dal decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245, reiterato con il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370 e con il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465 (quest'ultimo convertito con legge n. 21/1994) ed è stato ulteriormente ridotto lo sgravio generale dal 7,50 al 6 per cento.

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio, 1993, n. 236.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Tale decreto- legge ha previsto tra l'altro:

- l'istituzione del Fondo per l'occupazione finalizzato all'assunzione di misure straordinarie di politica attiva del lavoro intesa a sostenere i livelli occupazionali ed

allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali, domiciliari e di aiuto personale (handicappati, anziani non autosufficienti);

- l'istituzione di un fondo per lo sviluppo;

- modifiche in senso estensivo in materia di contratti di solidarietà e di cassa integrazione guadagni.

Sono previste agevolazioni contributive (contribuzione pari a quella per gli apprendisti per un anno, corresponsione 50% dell'indennità di mobilità) a favore di datori di lavoro che assumono lavoratori che abbiano fruito da almeno tre mesi, anche non continuativi, del trattamento straordinario CIG. Le stesse agevolazioni spettano altresì alle cooperative di produzione e lavoro che associano tali lavoratori.

Le disposizioni della CIG straordinaria, di cui alla legge n. 223/1991, sono estese, oltre che alle imprese commerciali con dipendenti da 51 a 200, anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti, alle imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza.

Le categorie di cui sopra sono tenute al versamento del contributo dello 0,90% dal periodo di paga in corso al 20 luglio 1993 sino al 31 dicembre 1995 ad eccezione delle imprese di spedizione, che sono tenute al versamento di tale contributo fino al 31 dicembre 1994.

Inoltre, la legge di conversione ha esteso la CIG straordinaria alle aziende funzionalmente collegate al settore dei giornali periodici ed al settore dell'emittenza privata, che, pertanto, sino al 31 dicembre 1995, sono tenute al versamento della contribuzione dello 0,90%.

- l'incompatibilità dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'AGO per l'IVS dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

- l'incompatibilità dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità con i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- l'aumento dell'indennità di disoccupazione ordinaria che per il periodo 1^a luglio-31 dicembre viene commisurata al 25% della retribuzione;

- un programma biennale di prepensionamento di anzianità per i dipendenti dell'ENI SpA e società del gruppo, nel limite di 1500 unità, e per i dipendenti dei partiti politici.

Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

Misure urgenti per la finanza pubblica.

Il provvedimento ha, tra l'altro, disposto :

- l'aumento, a decorrere dal 22 maggio 1993, dei contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari per effetto dell'elevazione degli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi;

- l'aumento, a decorrere dal 1^a giugno 1993, di 0,5 punti percentuali delle aliquote contributive dovute dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori agricoli a titolo principale e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 1994;

- l'aumento, a decorrere dal 1^a giugno 1993, di un punto percentuale delle aliquote contributive poste a carico sia dei datori di lavoro agricolo sia degli operai agricoli dipendenti per l'assicurazione obbligatoria IVS. Il decreto ha, inoltre, elevato del 30% le percentuali di determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo con aziende situate in territori montani e in zone agricole svantaggiate e del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori;

- la proroga, come già rappresentato, al 30 settembre 1993 dei termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto-legge n. 6/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 63/1993. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento in due rate di uguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda

entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sarà maggiorata degli interessi dell'8% per il periodo di differimento.

Decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Interventi a favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

Prevede la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per la durata di un anno, a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali in servizio alla data del 1° gennaio 1992, sospesi dal lavoro o licenziati entro il 1993, in conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario.

I lavoratori interessati all'indennità sono determinati in un numero massimo di 3.500 unità.

Le imprese ed i lavoratori, per gli anni 1993 e 1994, sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari, rispettivamente, ad un punto percentuale e a 0,30 punti percentuali.

Le imprese che si avvalgono della CIG devono, inoltre, versare un contributo addizionale pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, ridotto al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti.

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. 0) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti.

Il decreto legislativo in epigrafe prevede per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 - iscritti dalla predetta data nell'AGO, ovvero alle forme di previdenza sostitutive della medesima - che la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferito alla intera vita lavorativa; stabilisce che non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate ai sensi del decreto legislativo n. 503/1992, di importo inferiore del 20% rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione e che le retribuzioni escluse

non possono superare il 25% degli anni coperti di contribuzione.

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera F) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 recante benefici per le attività usuranti.

Stabilisce i requisiti che devono presentare i lavori da definire particolarmente usuranti e fornisce l'elenco delle attività particolarmente usuranti che, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, può essere modificato con decreto del Ministro del lavoro.

Prevede anticipazioni del limite di età pensionabile per i lavoratori addetti alle attività di cui sopra.

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi.

Il decreto legislativo detta nuove norme in ordine alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi; fissa, inoltre, al 30 per cento e al 60 per cento la percentuale di rideterminazione dei contributi dovuti rispettivamente dai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate a decorrere dal 1° ottobre 1993; sopprime le agevolazioni sulle quote di contributi dovuti dai lavoratori agricoli; determina nel 20 per cento (in luogo del 60 per cento), la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno (sgravio decennale a decorrere dal 1° gennaio 1987).

Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404 di reiterazione del D.L. 9 agosto 1993, n. 286 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501.

Interventi urgenti in favore dei dipendenti della GEPI e dell'INSAR.

Proroga per ulteriori sei mesi il trattamento speciale di disoccupazione, trasformato in indennità di mobilità, ed il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.